

CIRCOLARE N° 10 DEL 29 - 4 - 2013

Oggetto: legge di stabilità per il 2013

Con una tecnica legislativa assai criticabile che raggruppa tutte le disposizioni in un unico articolo composto da innumerevoli commi, in data 24-12-2012 è stata approvata la legge di stabilità per il 2013 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Nel seguito vi forniamo un rapido sunto delle principali disposizioni.

Comma 17: contributo unificato

Viene previsto un aggravio del contributo unificato a carico della parte che abbia presentato appello, anche incidentale, integralmente respinto o dichiarato inammissibile o improcedibile. Il giudice che si pronuncia sull'appello ed abbia verificato la sussistenza delle suddette condizioni deve condannare la parte al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato medesimo

Comma 19: in materia di giustizia digitale.

Viene modificato il DL 179/2012 (vedasi ns. circolare n° 17/2012) mediante introduzione degli articoli da 16 bis a 16 quinquies, inoltre viene modificato l'articoli 16.

Relativamente alle modifiche apportate all'art. 16:

- viene fissato al 15/12/2014 il termine a partire dal quale le cancellerie dei tribunali e corti d'Appello penali dovranno utilizzare il mezzo telematico per inviare comunicazioni e notifiche a persone diverse dall'imputato;
- per gli uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti d'Appello il termine decorre dall'emanazione di alcuni decreti ad opera del Ministero della Giustizia
- viene concessa anche agli avvocati la possibilità di consultare l'elenco delle PEC delle pubbliche amministrazioni

Art. 16 bis: a partire dal 30/6/2014 viene previsto l'obbligo (per gli avvocati) di depositare per via telematica gli atti processuali ed i documenti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione anche per le parti costituite prima di tale data;

Art. 16 ter: precisa quali sono i pubblici elenchi dai quali attingere le PEC da utilizzare per le notificazioni. Si tratta dei seguenti:

elenco delle PEC delle Pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della Giustizia;
Anagrafe nazionale della popolazione residente (in cui vengono inserite volontariamente le PEC dei cittadini)
elenchi gestiti dal Registro delle imprese;
elenchi gestiti dagli ordini e collegi professionali
Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia.

Commi 20-21: pignoramento nell'espropriazione presso terzi

Viene previsto che l'atto di pignoramento debba obbligatoriamente contenere anche l'indirizzo PEC del creditore procedente e che la risposta del terzo di comunicazione delle cose o somme di cui è debitore, possa a sua volta essere inviata tramite PEC. Viene altresì modificata la normativa relativa alle conseguenze della mancata risposta del terzo pignorato

Commi 25-30: aumento del contributo unificato

Riportiamo le tabelle aggiornate del contributo unificato per i vari procedimenti:

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

Processi di valore fino a Euro 1.100,00	Euro	37,00
Processi di valore fino a Euro 5.200,00	Euro	85,00
Processi di valore fino a Euro 26.000,00	Euro	206,00
Processi di valore fino a Euro 52.000,00	Euro	450,00
Processi di valore fino a Euro 260.000,00	Euro	660,00
Processi di valore fino a Euro 520.000,00	Euro	1.056,00
Processi di valore superiore	Euro	1.466,00
Processi di valore indeterminabile	Euro	450,00
Processi di valore indeterminabile di competenza del Giudice di Pace	Euro	206,00

Procedimenti speciali previsti nel Libro IV titolo I cpc anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d'ingiunzione	riduzione al 50%
Procedimento per la convalida di sfratto	riduzione al 50%
Procedimento cautelare	riduzione al 50%

Provvedimenti possessori	riduzione al 50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	riduzione al 50%
Giudizio di sfratto per morosità	riduzione al 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione	riduzione al 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	riduzione al 50%
Procedimento sommario di cognizione	riduzione al 50%
Controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis DPR 115/2002	riduzione al 50%

PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Separazione consensuale (711cpc)	Euro	37,00
Divorzio c.d. congiunto (art. 4, comma 16 Legge 898/1970)	Euro	37,00
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)	Euro	85,00
Separazione giudiziale	Euro	85,00

ALTRI PROCEDIMENTI

Procedimenti di volontaria giurisdizione	Euro	85,00
Procedimenti in Camera di Consiglio ex artt. 737 cpc e ss	Euro	37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari	Euro	127,50
Regolamento di competenza e regolamento di Giurisdizione	Euro	CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione	Euro	CU ordinario
Procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione	Euro	Oltre a spese forfetizzate ex art. 30 DPR 115/2002)(CU ordinario (oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari)

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

Processi di esecuzione per consegna o rilascio	Euro	121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore fino a 2.500	Euro	37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a 2.500	Euro	121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	Euro	121,00
Processi di esecuzione immobiliare	Euro	242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi	Euro	146,00

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

Insinuazione tempestiva al passivo	Euro	esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	Euro	740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	Euro	CU ridotto al 50%
Istanza di fallimento	Euro	85,00

PROCEDIMENTI ESENTI

Procedimenti di rettificazione di stato civile	
Processi in materia tavolare	
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V del cpc tra cui:	
Procedimenti di assenza e morte presunta	
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa	
Processi di cui all'art. 3 Legge 89/2001 (legge Pinto)	
Procedure di lavoro con i requisiti di cui all'art. 9, comma 1 bis TU 115/2002	
Procedimenti relativi all'esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto al 50%)	Euro	37,00
---	------	-------

Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Euro	CU ridotto al 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Euro	Esente
Giudizio di Cassazione	Euro	CU ordinario

PROCEDIMENTI DAVANTI AL TAR O AL CdS

Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi	Euro	300,00
Ricorsi avverso il silenzio	Euro	300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato	Euro	300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs. 195/2005 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	Euro	esente
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego	Euro	Contributo al 50% salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1 bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materia previste dal libro IV, titolo V, del D. Lgs. 104/2010, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito	Euro	1.800,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma 1, lettere a) b) del D. Lgs. 104/2010:		
a) provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;		
b) provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti:		
Valore della controversia fino a Euro 200.000,00	Euro	2.000,00
Valore della controversia fino a Euro 1.000.000,00	Euro	4.000,00
Valore della controversia oltre 1.000.000,00	Euro	6.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	Euro	650,00
Altri ricorsi	Euro	650,00

(Nei casi di cui all'art. 13, comma VI bis DPR 115/2002 il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione)

RICORSI PRINCIPALI O INCIDENTALI DAVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Controversie fino ad Euro 2.853,28	Euro	30,00
Controversie fino ad Euro 5.000,00	Euro	60,00
Controversie fino ad Euro 25.000,00	Euro	120,00
Controversie fino ad Euro 75.000,00	Euro	250,00
Controversie fino ad Euro 200.000,00	Euro	500,00
Controversie d'importo superiore	Euro	1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa il CU è il doppio rispetto al processo ordinario

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il CU è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica il CU non è dovuto

Commi 31-32: liquidazione delle spese processuali

La norma in esame è conseguenza della soppressione delle tariffe professionali degli avvocati e della loro sostituzione (al solo fine della liquidazione delle spese processuali) con apposite tabelle approvate dal Ministero della Giustizia. Pertanto il riferimento contenuto nell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del codice civile viene sostituito con il riferimento alle suddette tabelle. La disposizione si applica anche al processo tributario.

Comma 114: invio telematico del CUD da parte degli enti previdenziali

A partire dal 2013 il CUD deve essere messo a disposizione dei pensionati esclusivamente in via telematica, in modalità cartacea solo su richiesta.

Commi 189-206: codice antimafia ed azioni esecutive

I commi in esame introducono importanti modifiche al D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Tra le principali si segnala:

- nullità delle azioni esecutive sui beni confiscati
- distribuzione delle somme ricavate nei processi di esecuzione forzata e versamenti al Fondo unico giustizia
- estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti sui beni confiscati prima della confisca
- soddisfacimento limitato dei creditori che hanno iscritto diritti sui beni confiscati, prima della trascrizione del sequestro di prevenzione
- termine di 180 giorni per i creditori ipotecari per l'ammissione del credito al pagamento
- modalità e termini di alienazione dei beni confiscati e destinazione delle somme ricavate

Comma 252: incentivi per le assunzioni di giovani e donne

Nella legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (vedasi ns circolare n° 12/2012) viene inserito un nuovo comma all'art. 4 che prevede specifici incentivi per l'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne.

Commi 324-335: recepimento della Direttiva 45/2010 in tema di fatturazione

I commi in esame trattano della fatturazione elettronica e della conservazione dei documenti. La materia era già stata inserita nel DL 216/2012 (non convertito) e viene ora trasfusa nel DPR 633/72.

Fattura elettronica

Le modifiche apportate all'art. 21 del DPR 633 relative alla fattura elettronica entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Per fattura elettronica si intende il documento informatico predisposto secondo specifiche modalità che garantiscono l'integrità dei dati contenuti e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente, senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.

L'emittente deve quindi assicurare i seguenti requisiti:

- autenticità dell'origine ossia la "comprovazione" dell'identità dell'emittente e la inequivoca riferibilità della fattura al medesimo;
- integrità del contenuto: il contenuto delle fatture elettroniche deve essere immutabile;
- leggibilità nel tempo: il documento deve essere leggibile e consultabile nel tempo, a prescindere dal formato originale con cui è stato emesso.

Prima della modifica in esame tali requisiti erano garantiti mediante l'apposizione su ciascuna fattura del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica.

Con la nuova normativa è stato previsto che:

- il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario;
- per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in qualsiasi formato elettronico
- l'emittente può quindi scegliere il formato con cui emettere le fatture elettroniche, ad esempio XML, oppure un messaggio di posta elettronica con allegato un file PDF, oppure ancora un fax ricevuto sul personal computer, quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico;
- la fattura elettronica deve essere caratterizzata per l'assenza di:
 - macroistruzioni: cioè comandi interni al documento stesso in grado di generare automaticamente modifiche dei dati al verificarsi di determinati eventi;
 - codici eseguibili: cioè di istruzioni in grado di consentire all'elaboratore la modifica del documento informatico.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto possono essere garantiti, oltre che dalla firma elettronica qualificata o digitale o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica, anche mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra l'operazione effettuata a la fattura, i contribuenti possono quindi individuare i mezzi e le tecnologie che ritengono più adatti. È stato introdotto il concetto di piste di controllo gestionale interne al soggetto emittente, che garantiscono la perfetta corrispondenza tra la fattura emessa e la prestazione o cessione effettuata. La sussistenza dei requisiti di validità di una fattura elettronica può essere attestata attraverso l'incrocio e l'interoperabilità dei documenti giustificativi di supporto della singola operazione fatturata, quali l'ordine di acquisto, il contratto, il documento di trasporto, il pagamento.

Deve esistere, quindi, un collegamento inequivocabile tra tutta la documentazione rilevante nel ciclo di conservazione: partendo dagli accordi commerciali si deve poter arrivare alla quietanza di pagamento e alle registrazioni contabili.

Circa l'accordo con il destinatario è possibile ricorrere ad un'accettazione scritta, formale o meno, ma anche comportamenti conclusivi come la contabilizzazione o il pagamento della fattura elettronica ricevuta.

Contenuto della fattura

E' stato modificato l'art. 21, comma 2 relativo al contenuto delle fatture (tutte le fatture non solo quelle elettroniche). La norma prevede, ora, il seguente contenuto obbligatorio:

- data di emissione
- numero progressivo
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, nonché per il soggetti non residenti del rappresentante fiscale e l'ubicazione della stabile organizzazione;
- numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del soggetto cessionario ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio di impresa, arte o professione deve essere indicato il codice fiscale.
- natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n° 2
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono (cioè dei beni diversi da quelli oggetto della compravendita)
- aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi
- eventuale annotazione che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero di un terzo.

Comma 326: momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie

Il comma in esame modifica l'art. 39 del DPR 633. Precedentemente alla modifica in esame si verificava un disallineamento tra il momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari e il momento di effettuazione delle cessioni intracomunitarie. Gli acquisti intracomunitari, infatti, si consideravano effettuati:

- nel momento della consegna dei beni nel territorio dello Stato al cessionario oppure, nel caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione;
- nel caso di vendita ad effetti traslativi differiti, all'atto della produzione di tali effetti ma, comunque, non oltre un anno dalla consegna dei beni;
- in caso di ricevimento della fattura o di pagamento del corrispettivo in un momento anticipato rispetto a quanto detto sopra, l'acquisto si considerava effettuato alla data di ricevimento della fattura o del pagamento.

Le cessioni intracomunitarie, invece, si consideravano sempre effettuate al momento di partenza dei beni a prescindere dallo Stato membro di partenza.

La nuova versione dell'art. 39 unifica il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari "all'inizio del trasporto".

Pertanto adesso il criterio di effettuazione dell'acquisto intracomunitario è il momento di partenza dei beni dal paese di origine (anziché quello di arrivo nel paese di destinazione).

Considerando che gli adempimenti del cessionario (integrazione della fattura estera) ai fini della tassazione dell'acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato sono regolati, sotto il profilo temporale, sul momento di ricevimento della fattura e non su quello di effettuazione dell'operazione, la modifica appena vista non esplica alcun effetto pratico salvo il caso di mancato ricevimento della fattura estera. In tal caso, infatti, il cessionario che non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa.

Sempre nell'art. 39 del DPR 633 viene modificata la norma relativa al pagamento di acconti. Nell'attuale versione, sempre e soltanto con riferimento agli scambi intracomunitari, il pagamento di acconti effettuati precedentemente alla spedizione dei beni non ha alcuna rilevanza impositiva ai fini IVA e non comporta alcun obbligo di fatturazione. Ovviamente il cedente è sempre libero di emettere fattura per l'importo dell'acconto ricevuto.

Infine nel terzo comma dell'art. 39 vengono innovate le regole per determinare il momento di effettuazione dell'operazione nel caso di scambi intracomunitari effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare. In tal caso l'operazione si considera effettuata (cumulativamente per tutte le spedizioni effettuate nel mese) al termine di ciascun mese.

Estensione dell'obbligo di fatturazione per le operazioni extraterritoriali

I commi in esame modificano anche l'art. 21 DPR 633 mediante inserimento di un nuovo comma 6 bis che estende l'obbligo di fatturazione anche alle operazioni escluse da IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies. Si tratta delle operazioni per le quali manca il

requisito della territorialità ovvero delle operazioni che si considerano effettuate all'estero. Dal 1° gennaio 2013 anche per queste operazioni bisogna emettere fattura e le stesse concorrono alla formazione del volume d'affari.

L'obbligo di emissione della fattura varia in funzione del luogo ove la prestazione o la cessione si considerano effettuate:

- se il luogo di effettuazione dell'operazione è al di fuori della UE la fattura deve sempre essere emessa. A tal fine non ha alcuna rilevanza la figura del cessionario (impresa o privato cittadino)
- se, invece, la prestazione si considera effettuata all'interno della UE, la fattura deve essere emessa soltanto se il destinatario è un soggetto che agisce nell'esercizio di impresa arte o professione ed è stabilito nel Paese in cui la prestazione/cessione si considera effettuata. Qualora invece il cedente/prestatore italiano effettua l'operazione in un determinato Paese UE a favore di un soggetto stabilito in un differente Paese UE, l'operazione deve essere assoggettata ad IVA attraverso la posizione IVA previamente accesa dal cedente/prestatore italiano nel Paese UE in cui l'operazione stessa si considera effettuata.

Il nuovo comma 6 bis dell'art. 21 regola altresì le diciture da indicare in fattura nel caso di non applicazione dell'IVA. Esse sono:

- "inversione contabile" per le cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi che siano debitori d'imposta stabiliti in altro Paese UE. Se l'operazione consiste in una cessione di beni intracomunitaria deve anche essere indicato il titolo di non imponibilità "non imponibile ex art. 41 DL 331/93".
- "operazione non soggetta" per le cessioni e prestazioni effettuate al di fuori della UE

In conseguenza dell'obbligo di fatturazione delle prestazioni mancanti del requisito della territorialità, obbligo che coinvolge anche i professionisti, si ha la conseguenza che anche su dette fatture andrà applicata la rivalsa del contributo integrativo dovuto alla rispettiva Cassa di previdenza.

Comma 380: IMU abolizione della riserva a favore dello Stato

Dal 2013 l'IMU verrà assegnata interamente al Comune di ubicazione dell'immobile, salvo che per i fabbricati di categoria D (capannoni, alberghi, strutture sportive, ...) il cui gettito sarà interamente devoluto allo Stato sulla base dell'aliquota ordinaria dello 0,76%. Su tali immobili i Comuni avranno la possibilità di introdurre una maggiorazione a proprio favore (fino ad un massimo dello 0,30%). Questa modifica avrà il benefico effetto di semplificare le modalità di pagamento.

Comma 388: differimento di termini

Il comma in esame differisce, tra gli altri, i seguenti termini:

- il termine per la predisposizione dell'autocertificazione della valutazione dei rischi per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, già previsto per il 31/12/2012, viene prorogato al 30/6/2013.
- il termine che consente ai consulenti finanziari di continuare ad esercitare l'attività nelle more dell'istituzione del relativo Albo viene prorogato dal 31/12/2012 al 30/6/2013;

Comma 473: rivalutazione terreni e partecipazioni

Vengono riaperti, per l'ennesima volta, i termini inizialmente introdotti del DL 282/2002 per la rivalutazione volontaria del valore dei terreni agricoli ed edificabili nonché delle partecipazioni in società non quotate. La rivalutazione può essere effettuata dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti non commerciali che possedevano detti beni al 1° gennaio 2013, il pagamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 30-6-2013 ovvero ratealmente in tre rate annuali di pari importo al 30-6-2013, 30-6-2014 e 30-6-2015. La perizia di stima dovrà essere asseverata entro il 30-6-2013.

Trattandosi di una riapertura dei termini, si rendono applicabili tutte le disposizioni previste nelle precedenti rivalutazioni, in particolare i chiarimenti relativi allo scomputo dell'imposta sostitutiva già pagata in relazione a precedenti rivalutazioni.

Ricordiamo molto brevemente la normativa.

Al fine della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze conseguenti alla cessione di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, di terreni edificabili o di terreni con destinazione agricola, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore risultante da apposita perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato (commercialisti, revisori contabili, ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, periti industriali).

Sul valore di stima deve essere versata un'imposta sostitutiva nelle seguenti misure:

- 2% per le partecipazioni non qualificate
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Comma 480: aumento dell'IVA

A partire dal 1° luglio 2013 l'aliquota IVA del 21% aumenterà al 22%.

Comma 481: detassazione dei premi di produttività

Il comma in esame prevede, per l'anno 2013, l'applicazione di una speciale imposta sostitutiva sulle somme riconosciute come "premio di produttività". L'agevolazione è legata all'emanazione di apposito decreto che è stato emanato in data 22-1-2013 e che, per sommi capi, prevede:

- le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%;
- i lavoratori interessati sono quelli del settore privato titolari di redditi di lavoro dipendente d'importo non superiore ad Euro 40.000 incluso il premio di produttività;
- la somma erogata a titolo di premio di produttività da assoggettare all'imposta sostitutiva non può eccedere Euro 2.500

Comma 483: detrazioni IRPEF per carichi di famiglia

Le detrazioni per figli a carico vengono aumentate nel modo seguente:

per i figli di età superiore a tre anni da Euro 800 a Euro 950

per i figli di età inferiore a tre anni da Euro 900 a Euro 1220

l'ulteriore importo spettante per i figli portatori di handicap viene aumentato da Euro 200 a Euro 400

Come è noto le suddette detrazioni non spettano sempre nella misura piena bensì per l'importo risultante da un complesso conteggio che le riduce in misura inversamente proporzionale all'ammontare del reddito del soggetto beneficiario.

Commi 484-485: deduzioni IRAP dal 2014

L'incremento delle deduzioni previste dal comma in esame si applicherà dal 1° gennaio 2014. Nel dettaglio gli incrementi delle deduzioni previste dal D. L. 446/92 sono i seguenti:

- Art. 11, comma 1, lett. a), n° 2: da 4600 a 7500 Euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato
- Viene innalzato da 10.600 a 13.500 Euro l'importo deducibile per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore a 35 anni. La disposizione si applica ai soggetti passivi IRAP diversi dalle pubbliche amministrazioni e dalle imprese operanti in determinati settori (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti).
- Art. 11, comma 1, lett. a), n° 3: da 9200 a 15.000 Euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con l'ulteriore aumento da 15.000 a 21.000 se tali lavoratori sono di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni.
- Art. 11, comma 4 bis per i soggetti con base imponibile IRAP non superiore ad Euro 180.999,91:
 - da 7350 a 8000 se la base imponibile non supera Euro 180.759,91
 - da 5500 a 6000 se la base imponibile non supera 180.839,91
 - da 3700 a 4000 se la base imponibile non supera 180.919,91
 - da 1850 a 2000 se la base imponibile non supera 180.999,91

Commi 488-490: variazione del regime IVA agevolato per cooperative assistenziali

Le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale svolte dalle cooperative e loro consorzi saranno assoggettate ad aliquota IVA del 10% anziché del 4%. La disposizione si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2014 e riguarda le seguenti prestazioni previste dall'art. 10, comma 1, DPR 633/72:

- prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persone nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie (n° 18)
- prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto (n° 19)
- prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (n° 20)
- prestazioni degli orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù (n° 21)
- prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, dei tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (n° 27 ter).

Commi 491-500: imposta di bollo sulle transazioni finanziarie (Tobin tax)

A partire dal 1° luglio 2013 i trasferimenti di:

- azioni e altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti
- titoli rappresentativi dei suddetti strumenti (anche se emessi da soggetti non residenti)
- derivati collegati agli strumenti finanziari di cui sopra (warrant, covered warrants, certificates, options, futures ...)
- azioni emesse in seguito alla conversione di obbligazioni

saranno soggetti ad imposta di bollo sulle transazioni finanziarie nella misura dello 0,2% del valore della transazione.

Sono esclusi i trasferimenti per successione o donazione.

L'imposta è dovuta dall'acquirente indipendentemente dal luogo di conclusione della medesima e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Per l'assolvimento è previsto l'intervento degli intermediari autorizzati, nel caso di intermediari esteri è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,1%) per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati, per il solo esercizio 2013 le aliquote sono fissate allo 0,22% e 0,12%.

Sono escluse dalla tassazione le seguenti operazioni:

emissione di azioni
annullamento di azioni
conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione
acquisizione temporanea di titoli a fini di finanziamento consistenti in concessione o assunzione in prestito di azioni, ovvero vendita con patto di riacquisto, acquisto con patto di rivendita
trasferimenti di azioni di società quotate ma con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di Euro

Sono inoltre esentati i seguenti scambi:

effettuati tra soggetti che effettuano le operazioni nell'ambito di attività di supporto agli scambi (market maker)
effettuati da enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari
effettuati fra società tra le quali vi sia controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1 n° 1) e 2) e comma 2 del Codice civile.
operazioni di riorganizzazione aziendale a certe condizioni.

Comma 501: deducibilità spese auto.

La percentuale di deducibilità delle spese relative agli automezzi nell'esercizio di imprese, arti e professioni viene ridotta dal 27,5% (mai entrata in vigore) al 20%. In sostanza poiché l'aliquota di deducibilità era del 40% fino al 31-12-2012 la medesima viene ora dimezzata.

Restano ferme le altre misure di deduzione dei suddetti costi per gli agenti di commercio (80%) nonché per le auto date in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (70%).

Commi 502-505: differimento dei termini per l'affrancamento dei maggiori valori da riallineamento

Comma 512: rivalutazione del reddito dominicale ed agrario

Ai soli fini IRPEF, per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15%. La rivalutazione è solo del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati se posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali. La percentuale di rivalutazione del 5% o del 15% ha come base imponibile l'importo già rivalutato dell'80% (per i redditi dominicali) o del 70% (per i redditi agrari) ai sensi dell'art. 3, comma 50 della legge 662/1996.

Commi 513-514: società agricole

Con l'art. 1 comma 1093 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) era stato previsto che le società di persone e di capitali che rivestono la qualifica di società agricola potessero optare per la tassazione su base catastale prevista dall'art. 32 del TUIR. Questa disposizione aveva la finalità di incentivare il passaggio degli imprenditori agricoli individuali alla forma societaria senza penalizzarli nella tassazione.

Con i commi in esame tale agevolazione viene eliminata con decorrenza dal 2015.

Commi 518-519: modifiche all'IVIE e all'IVAFE

La normativa sull'IVIE (imposta sugli immobili posseduti all'estero) e sull'IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) subisce le seguenti modifiche:

- l'imposta è dovuta dal 2012 e non più dal 2011. I versamenti già effettuati nel 2011 si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012;
- in materia di versamenti, liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni rimborsi e contenzioso si applica la normativa in materia di IRPEF
- relativamente all'immobile destinato ad abitazione principale all'estero si applica l'aliquota ridotta dello 0,4% per tutti i soggetti. Precedentemente l'aliquota ridotta era prevista a favore soltanto di alcuni soggetti
- gli immobili posseduti all'estero (e quindi soggetti all'IVIE) sono sempre esclusi dalla base imponibile IRPEF qualunque sia il loro utilizzo

- relativamente all'IVAFE viene previsto che l'imposizione in misura fissa per i conti correnti ed i libretti di risparmio sia applichi a prescindere dal Paese.

Comma 520:

Con il comma in esame viene modificato l'art. 10, comma 1 n° 4 del DPR 633/72 (legge IVA) relativo al regime di esenzione dei servizi di gestione individuale di portafoglio. Le modifiche apportate sono conseguenti alla sentenza della Corte di Giustizia UE 19-7-2012 C-44/11

Secondo la normativa vigente fino al 31-12-2012 le prestazioni di gestione di patrimoni su base individuale erano esenti da IVA

Con le modifiche apportate dalla legge in esame tali prestazioni diventano ora imponibili di IVA con l'aliquota ordinaria, corrispondentemente diventa detraibile l'IVA corrisposta a fronte dei costi sostenuti per l'esercizio dei servizi di gestione individuale dei portafogli con possibilità di optare per la contabilità separata. L'IVA si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013 ovvero alle prestazioni, anche effettuate precedentemente, che vengono pagate da tale data.

Commi 527-529: debiti di modesta entità iscritti a ruolo fino al 31-12-1999

Viene disposto l'annullamento automatico dei debiti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 purché d'importo fino ad Euro 2000 comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Sono esclusi dal computo dei 2000 Euro sia l'aggio per l'Agente della riscossione sia gli interessi di mora. Si tratta di un effetto automatico che, quindi, non richiede alcuna istanza da parte del debitore. Poiché la norma non specifica la natura del credito vantato, si ritiene che rientrino sia i debiti tributari sia quelli diversi (ad esempio multe stradali, contributi previdenziali ...). Sembra, ma si attende una presa di posizione ufficiale, che la norma possa essere applicata anche in caso di contenzioso pendente.

Commi 537-543: sospensione e annullamento di procedure di recupero coattivo di crediti tributari

Viene prevista la sospensione delle procedure cautelari ed esecutive in presenza di apposita istanza del debitore ed al verificarsi delle seguenti circostanze:

- prescrizione o decadenza in data anteriore a quella di esecutività del ruolo
- provvedimento di sgravio dell'ente creditore
- sospensione amministrativa da parte dell'ente creditore
- sospensione giudiziale
- sentenza di annullamento
- pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo
- altre cause di inesigibilità

La procedura da seguire si articola nei seguenti passaggi

- l'istanza può essere presentata all'Agente della riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto della riscossione coattiva (ad esempio cartella di pagamento, fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). La presentazione può essere effettuata allo sportello, per posta, via fax, per e-mail semplice o via PEC. Equitalia ha predisposto un apposito modello che deve essere obbligatoriamente utilizzato. Eventuali domande presentate oltre i 90 giorni dovranno essere considerate inammissibili.
- all'istanza devono essere allegati i documenti comprovanti che per il credito iscritto a ruolo si è verificata una delle summenzionate circostanze
- entro 10 giorni dal ricevimento l'Agente della riscossione deve trasmetterla all'ente creditore
- entro i successivi 60 giorni l'ente creditore deve:
 - comunicare al debitore (con raccomandata o PEC) l'accoglimento della domanda e trasmettere all'agente della riscossione il provvedimento di sospensione o di sgravio
 - comunicare al debitore (con raccomandata o PEC) il rigetto della domanda e darne notizia all'agente della riscossione affinché riprenda l'attività di recupero coattiva.
- nel caso di inerzia degli enti interessati, decorsi 220 giorni dalla presentazione dell'istanza ad opera del debitore, senza alcuna notizia da parte dell'ente creditore, il ruolo è annullato di diritto.

Comma 549: lavoratori frontalieri

La franchigia di Euro 6700 prevista per i frontalieri dal comma 204, dell'art. 1 della legge 244/2007 viene prorogata anche per il 2013.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento